



Numero registro generale 16742/2022

Numero sezionale 10533/2022

Numero di raccolta generale 38055/2022

Data pubblicazione 29/12/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente -

Dott. CARLA PONTERIO - Rel. Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -

Oggetto

LICENZIAMENTI
LEGGE 92/2012

Ud. 15/11/2022 - CC

R.G.N. 16742/2022

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 16742-2022 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

, presso lo studio dell'avvocato (omissis)

, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis)

SPA IN

LIQUIDAZIONE, (omissis) SPA IN LIQUIDAZIONE;

- intimate -

avverso l'ordinanza n. 18829/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/06/2022;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

Rilevato che:

1. (omissis) , controricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 18829 del 2022, ha chiesto la correzione della citata ordinanza che nella intestazione, a pag. 1, riporta il suo nome come “(omissis)” anziché “(omissis)”.
2. Le società (omissis) spa in liquidazione e (omissis) spa in liquidazione non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.

Considerato che:

4. Il ricorso merita accoglimento.
5. Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020).
6. Si è ulteriormente precisato che “l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza ne comporta la nullità, se riveli l'irregolarità del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione” e che invece costituisce “mero errore materiale, se dal contesto della decisione e dagli atti



processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti” (Cass. n. 16195 del 2019; Cass. n. 9077 del 2001).

7. Nel caso in esame, l'errore materiale nel nominativo della parte controricorrente risulta evidente in base a quanto risultante dal controricorso depositato nel giudizio definito con l'ordinanza n. 18829 del 2022 e dalla relativa procura speciale rilasciata da (omissis) al difensore.

8. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell'errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza, attraverso la indicazione nella intestazione della stessa, a pag. 1, del nome “(omissis)” (omissis) anziché di quello erroneamente riportato e cioè “(omissis)” (omissis).

9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza Cass. n. 18829 del 2022 sia corretta attraverso la indicazione nella intestazione della stessa, a pag. 1, del nome “(omissis)” (omissis) anziché di quello erroneamente riportato come “(omissis)” (omissis).

Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale della predetta ordinanza.

Così deciso nell'adunanza camerale del 15.11.2022

Il Presidente

Annalisa Di Paolantonio

